



## ***Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa***

**Prot. n.215/2024 U**

**Siracusa, 16/01/2024**

**Al Procuratore Aggiunto**

**Ai Sostituti Procuratori**

**Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati**

**Alla Camera Penale**

**Al Presidente del Tribunale**

**Al Funzionario responsabile per le segreterie**

**Oggetto: Direttiva sul deposito degli atti da parte dei difensori nella fase delle indagini preliminari a seguito del DM n 217 del 29.12.2023**

In data 30.12.2023 è stato pubblicato sulla G.U.R.I. il Decreto Ministeriale 217 del 29.12.2023, entrato in vigore il 14 gennaio 2023.

Il decreto specifica le modalità di deposito telematico degli atti da parte dell'art. 111 bis c.p.p., che prevede che il deposito di “atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche” e che attua il disposto dell'art. 87 d.lgs. 150/2022:

- comma 1 “*Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando, ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e, in ogni caso, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto*”;

- comma 3 “*Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, sono individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione*”.

Il decreto ministeriale sostituisce quindi la disciplina fino a oggi in vigore circa il deposito telematico degli atti da parte dei difensori prevista dal co. 6bis dell'art. 87 d.lgs. 150/2022, la cui vigenza era temporalmente limitata, come esplicitato nell'apertura del comma, “*Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati*”; il Decreto sostituisce anche la disciplina prevista dal D.M. 4.7.2023.

Per quanto riguarda il deposito di atti nel procedimento penale da parte dei difensori, le regole sono stabilite all'art. 3.

*2. Fermo quanto disposto dal comma 8, a decorrere dal medesimo termine indicato al comma 1, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 111 -bis del codice di procedura penale, anche al di fuori dei casi previsti dal comma 1, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) corte di appello b) tribunale ordinario; c) giudice di pace; d) procura generale presso la corte di appello. e) procura della Repubblica presso il tribunale; f) Procura europea.*

*3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli uffici giudiziari diversi da quelli indicati, ai procedimenti in materia di misure di prevenzione e alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale.*

[...]

*8. A decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e sino al 31 dicembre 2024, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 3, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità non telematiche, **ad esclusione dei depositi nella fase delle indagini preliminari e nei procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale e di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale.** Il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie può, altresì, avere luogo anche con modalità non telematiche nei procedimenti relativi all'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio*

*emessi durante la fase delle indagini preliminari. Rimane consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche.*

**Pertanto, si dispone:**

che dal 15 gennaio al 31 dicembre 2024, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie, presso la Procura della Repubblica, nella fase delle indagini preliminari, possa avvenire esclusivamente tramite PDP, come previsto dal co. 2 e co. 8 del DM 217 del 29.12.2023

che dal 15 gennaio al 31 dicembre 2024, il deposito da parte dei difensori di nomine, revoche e rinunce al mandato, presso la Procura della Repubblica, anche successivamente alla fase delle indagini preliminari, possa avvenire esclusivamente tramite PDP, come previsto dal co. 2 e co. 8 del DM 217 del 29.12.2023.

Sono inclusi nel perimetro applicativo della rinnovata disciplina anche il deposito di istanze relative a misure cautelari (applicazione, revoche, sostituzione), in quanto l'eccezione di cui al co. 8 riguarda solo l'impugnazione dei provvedimenti in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio emessi durante la fase delle indagini preliminari.

In questi casi, non essendo consentito il deposito con modalità diverse da quelle telematiche, non potrà essere utilizzata la PEC.

Resta salva la possibilità di deposito anche non su PDP, nella fase delle indagini preliminari, di atti provenienti dalle parti private non assistite da un difensore, dal momento che il co. 8, nell'escludere la possibilità di deposito anche non telematico, fa riferimento ai soli difensori.

Per tutti gli atti non ricompresi nella dizione normativa, quindi presso le Procure della Repubblica, per tutti gli atti, memorie e documenti depositati successivamente alle indagini preliminari e diversi dalle nomine, revoche e rinunce, non essendo esclusivo il deposito a mezzo PdP, potrà essere utilizzata la PEC.

Resta in vigore il co. 6-quater dell'art. 87 d.lgs. 150/2022: *Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche".*

Pertanto, solo in caso di malfunzionamento del sistema, potrà essere autorizzato dal singolo magistrato il deposito di atti in forma cartacea per i quali sia previsto il deposito esclusivo a mezzo PDP. Sarà onere del difensore provare il malfunzionamento del sistema, e in ogni caso non sarà ammessa la PEC.

Si pubblichino sul sito.

Si comunichi separatamente al Procuratore Generale.

**Il Procuratore della Repubblica**

*Sabrina Gambino*

